



Copia conforme all'originale  
Composta da N° 4 pagine

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000164 del 04/08/2015



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto D.M. 233 del 30 settembre 2014 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A. ubicata nel comune di Brindisi, limitatamente alla prescrizione inerente i limiti di emissione degli  $\text{NO}_x$  per i gruppi CC2 e CC3.**

**VISTO** il decreto del Ministero delle attività produttive n. 003/2003 del 2 aprile 2003 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica costituita da tre gruppi di cogenerazione a ciclo combinato, alimentati con gas naturale, da ubicare all'interno dello stabilimento petrolchimico di Brindisi e il successivo decreto di integrazione n. 003/2005 del 9 febbraio 2005 di autorizzazione ad alimentare l'impianto anche con gas petrolchimico;

**VISTA** la prescrizione di cui all'art. 2, comma 11, del decreto del Ministero delle attività produttive n. 003/2003 del 2 aprile 2003 che prevede che "Salvo dimostrazione da parte della Società della impossibilità tecnologica, a decorrere dal quinto anno di esercizio di ciascun gruppo turbogas, il limite di emissione degli ossidi di azoto  $\text{NO}_x$  (espressi come  $\text{NO}_2$ ) è 30 mg/ $\text{Nm}^3$  riferito alla media giornaliera";

**VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle attività produttive, limitatamente agli aspetti inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al decreto D.M. 233 del 30 settembre 2014, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A. ubicata nel comune di Brindisi;



**CONSIDERATO** che, nell'ambito del parere istruttorio conclusivo prot. CIPPC-00-2014-1167 del 19/06/2014 la Commissione IPPC ha già dato atto del fatto che i limiti fissati in prima applicazione corrispondono a quelli raggiungibili con le migliori tecniche disponibili e che pertanto la imposizione del raggiungimento del limite di 30 mg/Nm<sup>3</sup> per il parametro NO<sub>x</sub> nei gruppi CC2 e CC3 è stata introdotta solo per garantire la coerenza con il citato decreto del Ministero delle attività produttive n. 003/2003, in ottemperanza alle decisioni assunte in Conferenza dei servizi su indicazione di amministrazioni competenti in materia sanitaria;

**VISTA** la nota prot. n. 271/2014 dell'11 novembre 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 12 dicembre 2014 al n. DVA-2014-40914, con la quale il Gestore della centrale della società Enipower S.p.A. di Brindisi ha chiesto l'aggiornamento della prescrizione relativa al limite di emissione del parametro NO<sub>x</sub> per i gruppi CC2 e CC3, dichiarando di aver dimostrato l'impossibilità tecnologica di rispettare i suddetti limiti attraverso una relazione della Società Ansaldo S.p.A. e uno studio del dipartimento di ingegneria elettrica e dell'informazione del Politecnico di Bari;

**CONSIDERATO** che il limite di 30 mg/Nm<sup>3</sup> per i gruppi CC2 e CC3 discende da una prescrizione inserita dal Ministero della salute all'interno del decreto del Ministero delle attività produttive n. 003/2003 del 2 aprile 2003, ripresa e confermata dalla Regione Puglia nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi convocata ai fini del rilascio dell'AIA all'impianto in parola;

**VISTA** la nota prot. n. 7525 del 13 febbraio 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 febbraio 2015 al n. DVA-2015-4484, con la quale il Ministero della salute comunica di aver richiesto un parere tecnico sulla documentazione fornita dal Gestore all'Istituto superiore di sanità, il quale ha concordato con le risultanze dello studio redatto dal Politecnico di Bari, che ritiene l'impianto già adeguato alle BAT in termini di misure primarie e dimostra mediante una analisi costi-benefici la non sostenibilità economico-ambientale dell'installazione di un sistema di riduzione catalitica;

**VISTA** la nota prot. n. 9710 del 9 marzo 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 13 marzo 2015 al n. DVA-2015-7098, con la quale il Ministero della salute dichiara espressamente di concordare con il parere reso dall'Istituto superiore di sanità in merito alla documentazione presentata dal Gestore;

**VISTA** la nota prot. n. 1569 del 24 aprile 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 28 aprile 2015 al n. DVA-2015-11318, con la quale la Regione Puglia condivide la proposta di riconsiderare le prescrizione in base al parere formalizzato dall'Istituto superiore di



**CONSIDERATO** che l'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, prevede la facoltà per l'autorità competente di disporre il riesame sull'intera installazione o su parti di essa;

**VISTO** il decreto prot. DVADEC-2015-169 del 19/05/2015 di avvio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto D.M. 233 del 30 settembre 2014 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A. ubicata nel comune di Brindisi, limitatamente alla prescrizione inerente i limiti di emissione degli NO<sub>x</sub> per i gruppi CC2 e CC3;

**VISTA** la nota prot. 85 del 18 giugno 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22 giugno 2015, al n. DVA-2015-16298, con la quale il Gestore ha trasmesso attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria di cui al decreto del 24 aprile 2008, che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta dell'8 luglio 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-18092 del 10 luglio 2015 contestualmente alla convocazione di una successiva Conferenza dei servizi necessaria per acquisire i chiarimenti del Comune di Brindisi in ordine al contrasto tra il parere favorevole reso con delibera n. 201 dell'8 luglio 2015 e quanto indicato nella prescrizione di cui alla lettera a) della medesima;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 21 luglio 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-19326 del 23 luglio 2015, nel quale la Conferenza si esprime favorevolmente in merito alla domanda di riesame dell'AIA relativamente alla prescrizione inerente la riduzione del limite di emissione degli NO<sub>x</sub> per i gruppi CC2 e CC3, a condizione che, a seguito della definitiva approvazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario e, laddove lo stesso dichiarasse uno stato di accertata criticità ambientale e sanitaria dell'area industriale di Brindisi, notificata nei termini di cui al punto 6) dell'art. 6 della L.R. n. 21/2012, l'Autorità competente dovrà disporre, entro 30 giorni dalla notifica di detti documenti, il riesame dell'AIA, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia di salute dei cittadini e dell'ambiente, anche con l'impiego di metodologie poco sostenibili dal punto di vista economico;

**FATTI SALVI** gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN di "Brindisi", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

**VISTA** la nota DVA-4RI-2015-157 del 23 luglio 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della



legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## DECRETA

### *Art. 1*

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 233 del 30 settembre 2014 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A. ubicata nel comune di Brindisi, è riesaminato limitatamente alla prescrizione inerente i limiti di emissione degli  $\text{NO}_x$  per i gruppi CC2 e CC3. Il parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-00-2014-0001167 del 19 giugno 2014, allegato al decreto di AIA D.M. 233 del 30 settembre 2014 si intende modificato nel senso che le prescrizioni relative al limite per gli  $\text{NO}_x$  riportate nelle tabelle di pag. 125 per il gruppo CC2 e pag. 126 per il gruppo CC3 rimangono fissate pari a  $40 \text{ mg/Nm}^3$  come media giornaliera, eliminando la prescrizione che prevedeva il raggiungimento di un limite pari a  $30 \text{ mg/Nm}^3$  da conseguire entro 9 mesi dal rilascio dell'AIA.

### *Art. 2*

A seguito della definitiva approvazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario e, laddove lo stesso dichiarasse uno stato di accertata criticità ambientale e sanitaria dell'area industriale di Brindisi, notificata nei termini di cui al punto 6) dell'art. 6 della L.R. n. 21/2012, l'Autorità competente dovrà disporre, entro 30 giorni dalla notifica di detti documenti, il riesame dell'AIA, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia di salute dei cittadini e dell'ambiente, anche con l'impiego di metodologie poco sostenibili dal punto di vista economico.

### *Art. 3*

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni contenute nel parere istruttorio prot. n. CIPPC-00-2014-0001167 del 19 giugno 2014 e nel relativo Piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota prot. 24621 del 13 giugno 2014.

Gian Luca Galea

